Comune di Trofarello (Torino)

Approvazione definitiva Variante parziale n. 16 di adeguamento dei criteri commerciali approvati.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 20.12.13

Variante parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente del Comune di Trofarello (approvato con D.G.R. del 22.10.2007 n. 26-7149) ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 56/77 di adeguamento dei criteri commerciali approvati – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione definitiva (D.I.E.)

omissis

DELIBERI

1. di richiamare quanto sopra esposto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che a seguito di pubblicazione degli elaborati di variante di progetto preliminare adottato con D.C.C. 28.09.2012 n. 54 non pervenivano osservazioni ad eccezione, a seguito di invio atti ai sensi di legge, delle seguenti:

– Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino n. 72-50857 – 2012 del 06.12.2012;

– Regione Piemonte Direzione Attività Produttive Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale del 15.04.2013 prot reg. 0004815/ DB1607 class. 009.020.020 (ns. prot. N. 3999 del 18.04.2013)

3. di prendere atto dei pareri pervenuti contenenti osservazioni, proposte e richieste integrazioni/specificazioni e relativi adeguamenti degli elaborati di Progetto Definitivo (prot. N. 12743 del 13.12.13) di seguito elencati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

0-V16: Elenco Elaborati
1-V16: Relazione illustrativa
2-V16: Estratto di Piano Regolatore Generale (Versione originale non modificata) con indicazione degli ambiti della presente variante scala 1: 5000
3-V16: Tavole di Piano
3.2: Tavola di Piano Regolatore Generale
3.2.1: Quadro sinottico delle aree di interesse paesistico ambientale delimitate nelle tavole alla scala 1:2000 del Piano, scala 1:5000 (Versione modificata dalla presente revisione)
3-V16: Tavole di Piano
3.3: Tavola del Piano Regolatore Generale Scala 1:2000
3.3.6: Riquadro 6
3.3.7: Riquadro 7
3.3.9: Riquadro 9
3.3.11: Riquadro 11
3.3.18 Legenda delle tavole in scala 1:2000
4-V16: Modifiche alle Norme di Attuazione;
4.1: Prescrizioni Generali
5-V16: Relazione sugli aspetti geologici.
6-V16: Allegato – Verifica di compatibilità sugli aspetti geologici.

Per la controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare di variante parziale si fa riferimento allo specifico elaborato:
DC-V16: Relazione di Controdeduzione.

4. di condividere ed approvare le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute - formulate dai professionisti incaricati e riportate nell'elaborato "DC-V16 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del progetto preliminare Allegato A" - Studio Mellano Associati (prot. N. 12743 del 13.12.13) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sinteticamente riportate:

– Osservazione n. 1 - Pronunciamento di compatibilità ed osservazioni della Provincia di Torino, esito complessivo: parzialmente accolta.

– Osservazione n. 2 – Regione Piemonte, Direzione attività produttive, Settore programmazione del settore terziario commerciale, esito complessivo: accolta.

secondo le motivazioni espresse estesamente nell'elaborato DC-V16: Relazione di Controdeduzione che si richiama integralmente.

5. di approvare in via definitiva tutti gli elaborati di Progetto Definitivo di cui al punto 3 del deliberata costituenti il "Progetto Definitivo di Variante parziale n. 16" (prot. N. 12743 del 13.12.13) e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione congiuntamente alla relazione (prot. N. 12663 del 12.12.2013) dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS (istituito con D.G.C. del 25.11.2010 n. 188);

6. di dare atto che la presente variante parziale non introduce elementi di rischio geologico/idrogeologico o modifiche al quadro del dissesto approvato il tutto come meglio evidenziato nella Dichiarazione del 13.12.2013 prot. N. 12744 a firma del Dott. Marco Innocenti;

7. di dare atto che la presente variante parziale, non prevedendo modificazioni alle previsioni insediative, alle destinazioni ammesse ed alla localizzazione delle aree urbanistiche, non influisce sulle disposizioni in materia acustica già previste nel PRGC vigente e pertanto non modifica la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (il tutto come meglio evidenziato nell'Elaborato di Progetto Definitivo 1-V16 Relazione Illustrativa (prot. N. 12743 del 13.12.2013) al punto 6.3;

8. di dare atto di quanto indicato nella relazione illustrativa 1-V16 al punto 7 Rapporti con le prescrizioni regionali in materia di ambiente, rischio geologico e classificazione acustica e, nello specifico rispetto agli aspetti ambientali (L.R. 40/98, D.Lgs 152/2006 e D.G.R. n. 12/8931 del 09.06.2008) ed in relazione alla "Applicazione della normativa vigente in merito alla Valutazione Ambientale Strategica" da cui risulta l'esclusione della presente variante parziale dal processo di valutazione ambientale rientrando la stessa nei limiti di cui all'art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. (non prevedendo la stessa interventi soggetti a procedure di VIA, nuovi volumi se non in aree già edificabili, variazioni al sistema delle tutele ambientali e non riguardando ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi …) e trattandosi di variante di adeguamento obbligatorio del PRG vigente ai criteri commerciali comunali già approvati;

9. per quanto sopra di escludere ex lege la presente Variante Parziale al PRG del Comune di Trofarello, dal procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS e quindi anche dalle successive fasi di Valutazione Ambientale previste dal D.lgs. 152 del 2006 e s.m.i; per quanto riguarda i disposti della L.R. 40/98, si specifica che la presente Variante, ricadendo nei casi di esclusione dal procedimento di VAS, vede così ottemperato il disposto normativo di cui all'art. 20 della L.R. 40/98, come previsto dalla DGR 9 giugno 2008, n. 12□8931, allegato I (capitolo – Verifica Preventiva).

10. di dare atto che questa Variante parziale comunale n. 16 costituisce adeguamento alla normativa relativa ai criteri commerciali regionali.

11. in relazione al punto 13 del deliberata, di dare atto di quanto indicato nella Relazione dell'Organo Tecnico Comunale, allegata in copia alla delibera di approvazione della presente variante n. 16 quale parte integrante e sostanziale (prot. N. 12663 del 12.12.2013), in cui rispetto ai termini di esclusione dal procedimento di VAS "… non si ritiene necessario predisporre, per la

Variante Parziale n. 16, la fase di valutazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS né la fase di Valutazione Ambientale seguente…".

12. di dare atto che relativamente all'individuazione di una localizzazione urbano periferica non addensata L2, nei pressi dell'autostrada A21-Torino Piacenza, sul margine di un'estesa area produttiva la stessa era stata già concertata e prevista dal PRG vigente ed assoggettata a piano particolareggiato (approvato con D.C.C. del 13.12.2004 n.69 ai sensi dell'art. 40 della L.U.R. 56/77 e s.m.i.). Il progetto di intervento risulta già essere stato sottoposto alla verifica ambientale ai sensi della L.R. n. 40/98 e con Determinazione della Regione Piemonte Direzione Commercio ed Artigianato Settore Programmazione ed interventi dei settori commerciali n. 549 del 18.12.2003 è stata espressa l'esclusione dello stesso dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1998 con indicazione dettagliata delle prescrizioni da recepire nel progetto definitivo e da riportare da parte del Comune nel permesso di costruire prevedendo il controllo del rispetto delle stesse da parte dell'ARPA Piemonte. Pertanto in relazione a quanto appena richiamato un'ulteriore verifica ambientale risulterebbe un' inutile ripetizione di una procedura ambientale già espletata e conclusasi con dettagliate e puntuali prescrizioni.

13. di dare atto che rispetto al Progetto Preliminare adottato, a seguito della conclusione dell'iter della variante strutturale n. 14 di adeguamento al R.I.R, nel frattempo approvata dal Consiglio Comunale con delibera del 20 dicembre 2013 n. ….., la presente Variante n. 16 recepisce le prescrizioni cartografiche e normative inerenti il Rischio Industriale, riferendo le modifiche introdotte agli elaborati aggiornati a seguito dell'approvazione della variante n. 14 di adeguamento al R.I.R. e risultando conforme.

14. di dare atto che la presente deliberazione è compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento e con i progetti sovracomunali.

15. di dare atto che la presente deliberazione è compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", ai sensi del comma 7 art. 17 L.R. 56/77 così come espresso dalla Giunta Provinciale (Delibera Giunta n. 1019-47276-2012 del 06.12.2012) che ha formulato osservazioni allegando determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 72-50857 - 2012;

16. di dare atto che, poiché il procedimento di variante è stato avviato in data 28/09/2012 con l'adozione del Progetto Preliminare, e quindi in tempi antecedenti l'entrata in vigore della L.R. 3/2013 (modifiche alla Legge Urbanistica Regionale – BUR n. 22 del 30/05/2013), l'Amministrazione comunale ha deciso di concludere l'iter di approvazione in applicazione dei disposti di cui all'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, nella versione antecedente alle modifiche successivamente introdotte secondo quanto previsto all'art. 89, comma 3 della L.R. n. 3/2013 ed il punto 4 del Comunicato della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizie ad oggetto "Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi ai commi 2 e 3 dell'art. 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3…", in cui è citato che: "… l'approvazione degli strumenti urbanistici avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 13/2013, che vengono approvati ai sensi della l.r. 56/77 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013 stessa, avviene ai sensi dell'art. 89 della l.r. 3/2013 ed è pertanto opportuno richiamare tale riferimento nella deliberazione;

17. di dare atto che la presente variante risponde ai requisiti previsti del settimo comma dell'art. 17, L.R. 56/77 in quanto, nello specifico:

1) Caratteri generali di cui al comma 4, art. 17 della LR 56/77:

Le modifiche previste non incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali regionali indicati dal P.R.G.C. a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche. Infatti dalla lettura della Tavole di Piano si può verificare come l'area oggetto di variante non sia interessata da vincoli di carattere storico, artistico ambientale ed inoltre risulta altresì esclusa dalle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del RD30/12/1923, n. 3267.La Variante proposta inoltre non incrementa la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C., in quanto non viene apportata alcuna modifica alla capacità insediativa residenziale prevista dal Piano.

La variante inoltre non introduce modificazioni alle superfici territoriali o agli indici di edificabilità dello strumento urbanistico comunale vigente relativi ad attività economiche produttive, direzionali, turistico ricettive e commerciali.
2) Caratteri di cui al comma 7, art. 17 della LR 56/77 (lett. b e c):
La presente variante non introduce alcuna modificazione alle quantità ed al dimensionamento delle capacità insediative già previste dal PRGC vigente.
Riguardo agli aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale si ritiene che il contenuto oggetto della Variante risulta essere esclusivamente di rilevanza locale e non in contrasto con i contenuti dei Piani sovracomunali conosciuti e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale oggi vigente.
Dalle considerazioni di cui sopra, unitamente al carattere di esclusivo adeguamento ed adempimento ad obblighi legislativi sovraordinati, prendendo atto che non vengono modificate le previsioni insediative e strutturali già previste nel PRGC vigente, si ritiene che la presente variante non rientri quindi tra le condizioni di cui alla lettera a) e d) del comma 4, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e di conseguenza è da ritenersi compatibile con la procedura della Variante Parziale.
18. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento del Consiglio, il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Urbanistica e LL.PP. per l'acquisizione del parere di competenza in data 16.12.2013.
19. Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici comunali interessati per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.
20. Di demandare agli organi competenti gli adempimenti relativi e conseguenti da effettuarsi ai sensi di legge.
21. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'Ente comunale per quanto in premessa esposto.
22. Di dare alla presente deliberazione immediata esecutività, ai sensi di legge.
23. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata nonché Responsabile del Procedimento, nella persona dell'Arch. Claudia Azzini, risulta incaricata per lo svolgimento degli adempimenti di propria competenza relativi e conseguenti.